

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

12/2015

Parma, 18 febbraio 2015

OGGETTO: Fatturazione alla Pubblica Amministrazione


L'art. 1, co. 209 della L. 24.12.2007, n. 244 stabiliva testualmente che *"al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al co. 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 della L. 31.12.2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica"*.

L'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (di seguito "P.A."), introdotto dalla Finanziaria 2008, decorre¹:

- dal 06.06.2014, per Ministeri, scuole, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- dal 31.03.2015, data così anticipata² rispetto al 31 maggio del medesimo anno, per tutte le altre amministrazioni pubbliche (compresi gli enti territoriali).

Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Nel pacchetto dei provvedimenti attuativi della delega fiscale (L. 23/2014) attesi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il prossimo 20 febbraio, c'è anche la possibile estensione della fattura elettronica agli scambi commerciali tra soggetti privati.



La fattura elettronica alla P.A. è una fattura elettronica ai sensi dell'art. 21, co. 1 del Dpr 633/1972 ed ha le seguenti caratteristiche:

¹ Combinato disposto delle disposizioni contenute nel DM 03.04.13, n. 55, come successivamente modificato dal DL 24.04.2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014, n. 89, con la L. 244/2007.

² L'art. 25 del DL 66/2014 ha anticipato la decorrenza al 31.03.15 (anziché al 06.06.15).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

- il contenuto è rappresentato in un file XML;
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle *P.A.*.

Fornitore della P.A.

Il fornitore della *P.A.*, oltre a gestire l'intero ciclo di fatturazione (predisposizione, invio e conservazione) solo in formalità elettronica, deve:

- predisporre la fattura indicando le ordinarie informazioni obbligatorie ai fini fiscali secondo il formato XML necessario ai fini della corretta trasmissione al soggetto destinatario attraverso l'*SDI*.
- denominare il file in maniera opportuna affinché possa essere accettato dall'*SDI* (codice paese - identificativo univoco del Trasmittente - progressivo univoco del file);
- firmare la fattura tramite un certificato di firma qualificata.

Modalità di invio - Sistema SDI

La fattura, in formato XML, dovrà essere trasmessa all'*SDI* attraverso uno dei seguenti canali di trasmissione: PEC, Web e altri servizi (SDICoop, SDIFTP e SPCoop).

L'*SDI* è il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della fattura elettronica per le *P.A.*; effettuare controlli sui file ricevuti; inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie.

Per far fronte al nuovo obbligo di fatturazione nei confronti della *P.A.*, i soggetti che non intendono estendere la fatturazione elettronica agli altri clienti, dovranno creare un apposito sezionale Iva per le fatture elettroniche che saranno anche oggetto di conservazione sostitutiva.

Lo Studio Associato Furlotti mette a disposizione il servizio completo, a pagamento, di gestione del processo di fatturazione elettronica nei confronti della *P.A.*. Per informazioni inviare la richiesta all'indirizzo mail c.salvi@studiofurlotti.it

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Cristian Salvi

Luca Montali